

LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE E IL CASO PARTICOLARE DELL'AZIONE CATTOLICA

SOMMARIO: Premessa. — I. L'associazione ecclesiale: finalità e principali peculiarità. — II. Le associazioni ecclesiali e i loro rapporti con la comunità ecclesiale. — III. Il caso particolare dell'Azione Cattolica.

PREMESSA

Alle forme tradizionali di associazioni di fedeli o associazioni ecclesiali (e cioè agli ordini e alle congregazioni religiose o, più generalmente, agli istituti di vita consacrata, nonché alle società di vita apostolica), si sono affiancati e si stanno affiancando forme nuove, quelle che, nel Codice di Diritto Canonico, vanno sotto il titolo « De christifidelium consociationibus » (cf. can. 298 ss.) ⁽¹⁾.

Tali forme presentano, insieme a difficoltà concettuali nel comprenderne e definirne l'identità, problemi di rapporto con la Chiesa particolare (o locale) ⁽²⁾. A tali aspetti è opportuno dedicare la nostra attenzione. Nel suddetto panorama si inserisce poi, oggi in modo acutamente sentito, il caso particolare di un'associazione ecclesiale, il caso, cioè, dell'Azione Cattolica, a cui non si può sfuggire di dedicare una serie di riflessioni.

Di qui la triplice partizione del nostro presente contributo: I) L'associazione ecclesiale: concetto, finalità e principali peculiarità; II) Le associazioni ecclesiali e i loro rapporti con la comunità ecclesiale; III) Il caso particolare dell'associazione ecclesiale Azione Cattolica.

(1) « In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae... » (can. 298, par. 1). Cf. *Communicationes* 12 (1980) 92: « Mons. Segretario dichiara che anche gli Istituti religiosi sono associazioni... ».

(2) Circa la scelta della denominazione, con specifico riferimento alla diocesi, di Chiesa « particolare » o di Chiesa « locale », direi che la preferenza dovrebbe venir riservata a quella di Chiesa « particolare » qualora ci si voglia sintonizzare sul modo, almeno prevalente, di esprimersi del Concilio e su quello scelto dal nuovo Codice (cf. can. 368 ss.). Si può, comunque, nelle pagine seguenti, pragmaticamente optare anche per la dizione « comunità ecclesiale », specificando poi « diocesana » o « parrocchiale ». Cfr., comunque, G.F. GHIRLANDA, *De definitione Ecclesiae universalis, particularis, localis, iuxta Concilium Vaticanum Secundum*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 71 (1982) 605-636.

I) L'ASSOCIAZIONE ECCLESIALE:
CONCETTO, FINALITÀ E PRINCIPALI PECULIARITÀ

Procedendo in forma schematica, ci limitiamo alle nozioni essenziali, scusandoci dell'aliquale tecnicità ⁽³⁾.

1) *Concetto di associazione ecclesiale*

Può formularsi, in modo semplificato, come segue: *unione intenzionale tra una pluralità di fedeli per una finalità ecclesiale*. Con le seguenti precisazioni.

a) *Fedeli*. Possono essere soli laici, soli chierici, laici e chierici in modo congiunto. Viene pertanto in evidenza la completa assenza — e per altro la radicale impensabilità — di modelli precostituiti e la piena libertà di aggregazione e quindi di strutturazione dell'insieme ⁽⁴⁾.

b) *Finalità ecclesiale*. Si può sinteticamente affermare: la finalità di un'associazione ecclesiale coincide con una *finalità della Chiesa*. Finalità, poi, significa, con nozione del tutto elementare, un « bonum » da porsi in essere mediante una attività e con certi mezzi. Finalità ecclesiale, un « bonum » della Chiesa da porsi in essere con attività e mezzi a ciò consentanei. Per esempio, la conoscenza della dottrina eucaristica da parte dei battezzati e la attuazione di tale conoscenza mediante l'attività catechetica ⁽⁵⁾.

Possiamo ancora opportunamente precisare che ogni finalità ecclesiale, cioè ogni attuazione dei vari beni ecclesiali, costituisce una *parte della molteplice e articolata missione della Chiesa*. E, pertanto, quando un'associazione si propone una finalità ecclesiale, l'attuazione di un « bonum Ecclesiae », si fa carico e diventa partecipe di un settore della missione della Chiesa stessa. Rileva acutamente il Vaticano II: « Le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono servire al compimento della missione della Chiesa per il mondo; la loro incidenza apostolica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa... » ⁽⁶⁾.

c) *Unione intenzionale tra una pluralità*. Significa che più persone hanno un *intendimento unitario*, così che proprio a *causa* di tale elemento *comune* sono tra loro *unite* ⁽⁷⁾.

(3) Possiamo rimandare a F. COCCOPALMERIO, *L'associazione nella Chiesa in ottica di pluralismo*, in *Pluralismo nella Chiesa*, Brescia (Morcelliana), 1982, 133-174.

(4) « In Ecclesia habentur consociationes... in quibus christifideles sive clerici sive laici sive clerici et laici insimul... » (can. 298, par. 1). Cf. *Communicationes* 12 (1980) 91-92; 95-96.

(5) Cf. can. 298; 215; 225, par. 1; 114. Cf. anche *Apostolicam actuositatem* 19, 1-2.

(6) *Apostolicam actuositatem* 19,2.

(7) Cf. W. BERTRAMS, *De personalitatis moralis in iure canonico natura metaphysica*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 48 (1959) 213-228, cf. spec. 214-216.

Appare opportuno insistere, con qualche ulteriore analisi per quanto del tutto elementare, su quanto testè rilevato.

L'intendimento unitario ha per oggetto sia la *finalità unitaria*, cioè il bene ecclesiale che tutti si propongono di attuare, sia l'*attività comune* per l'attuazione di detta finalità ⁽⁸⁾.

Tale attività comune consiste a propria volta in due essenziali elementi: la *deliberazione* delle attività da svolgere assunta dall'insieme degli associati e lo *svolgimento* delle attività deliberate, messo in opera o dall'associazione nel suo complesso (tale, ad esempio, una dichiarazione oppure la pubblicazione di un sussidio) o da singoli associati (così, per esempio, un'attività catechetica).

Importante è poi rilevare che la sopraddeita intenzionalità unitaria *passa per fasi successive*: dapprima le più persone si trovano *inizialmente concordi* in una certa finalità e in una certa modalità di azione comune; in un secondo tempo espongono formalmente il loro intendimento in un *testo statutario*, che precisa appunto finalità e modalità di azione comune, con quanto altro necessario e opportuno ⁽⁹⁾; in ultima fase esprimono definitivamente quanto sopra con l'*atto costitutivo* o *patto associativo* ⁽¹⁰⁾, che porta all'esistenza l'unione interpersonale, cioè la associazione ⁽¹¹⁾.

2) Finalità delle associazioni ecclesiali

Come sviluppo di quanto sopra già accennato valga di seguito una serie di precisazioni.

a) In primo luogo è spontaneo chiederci quali siano *le grandi categorie* in cui normalmente vengono presentate le finalità associative, cioè i « bona Ecclesiae » alla cui attuazione le varie associazioni tendono. Possiamo elencare le seguenti specificazioni.

(8) « In Ecclesia habentur consociationes... in quibus christifideles... communi opera contendunt ad... » (can. 298, par. 1).

(9) « Omnes christifidelium consociationes... sua habeant statuta... » (can. 304). Cf. can. 314; 322, par. 2; 117.

(10) L'atto costitutivo o patto associativo (cf. can. 299, par. 1: « privata inter se conventionem inita ») consiste essenzialmente in una *manifestazione di volontà* che conferisce definitività ai propositi associativi (così come, per fare un parallelo, lo scambio del consenso nella celebrazione del matrimonio e in confronto al fidanzamento). Si può ancora rilevare che il detto atto associativo presuppone nei soggetti il « diritto di associazione » (cf. can. 215; 298; *Apostolicam actuositatem* 19,4). Il « diritto di associazione » deve, poi, venir compreso sia in quanto « capacità » di associarsi, cioè di creare un'associazione (così come, nel matrimonio, di creare il vincolo matrimoniale), sia in quanto « libertà » di associazione. Cf. il contributo *L'associazione nella Chiesa in ottica di pluralismo*, cit., 138-148.

(11) Possiamo completare il discorso annotando quanto segue: l'unione interpersonale, cioè l'associazione è un *soggetto collegiale* avente come *attribuzione* precisamente l'*attività* per il raggiungimento del fine proprio della Chiesa. L'associazione si presenta pertanto come un soggetto collegiale *portatore e attuatore di missione ecclesiale*. L'associazione-soggetto è da considerarsi come qualcosa *di nuovo e di diverso* dai singoli soggetti che materialmente la compongono. Tale novità-diversità viene immediatamente all'evidenza per il motivo che le *attribuzioni dell'associazione*, consistenti — come detto — nell'attività per l'attuazione di un fine ecclesiale, sono *distinte* da quelle delle *singole* persone associate.

Il culto a Dio, in ogni forma della pietà ecclesiale, della preghiera privata, pubblica, liturgica.

La ricerca e la conoscenza della verità rivelata, del magistero, del pensiero teologico, della storia e della attualità della Chiesa. La *proposizione* e la *diffusione* di detta dottrina in tutte le espressioni. La *educazione* o la *formazione* dei fedeli.

L'*aiuto* al prossimo bisognoso, cioè l'esercizio della *carità* in tutte le forme ipotizzabili ⁽¹²⁾.

Possiamo citare il Vaticano II: « ... Alcune associazioni si propongono il fine apostolico generale della Chiesa; altre in modo particolare i fini dell'evangelizzazione e della santificazione; altre attendono ai fini dell'animazione cristiana dell'ordine temporale; altre in modo speciale rendono testimonianza a Cristo con le opere di misericordia e di carità; ... (altre) favoriscono e rafforzano una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede » ⁽¹³⁾.

b) Quanto detto sopra relativamente alle grandi categorie di finalità ecclesiali, di « bona Ecclesiae », ai quali tendere, non è sufficiente e deve ora venir completato assegnando a ciascuna finalità un *suo oggetto specifico*. Così la ricerca e la conseguente conoscenza della verità può avere più oggetti specifici: una cosa è la finalità di conoscere la dottrina eucaristica nel pensiero di San Tommaso, altra cosa è invece l'apprendimento della dottrina eucaristica nell'insegnamento del magistero della Chiesa.

La detta precisazione porta a rilevare una *grossa distinzione*, carica di conseguenze come vedremo, nell'ambito delle finalità: talune di esse, infatti, pur essendo ecclesiali, sono però — possiamo dire — *soggettivo-contingenti*, nel senso che consistono nell'attuazione di un bene per il quale si sente semplice interesse (per esempio storico); altre finalità sono invece *oggettivo-necessitanti*, in quanto consistono nell'attuazione di un bene dal quale nessuno può prescindere. Del pensiero di Tommaso sull'Eucaristia si può sentire interesse; della dottrina della Chiesa sull'Eucaristia nessuno può invece essere lasciato all'oscuro.

La predetta distinzione è carica delle conseguenze che di seguito esplicitiamo.

La prima riguarda la *titolarità* delle diverse finalità associazionali. Per quanto infatti concerne le finalità soggettivo-contingenti, esse sono senz'altro nella titolarità originaria di quelle associazioni che le hanno storicamente scoperte e adottate. Per quanto invece attiene alle finalità oggettivo-necessitanti, esse sono e non possono che essere nella titolarità essenziale e quindi originaria della Chiesa stessa: è, in effetti, del tutto impensabile che le anzidette finalità, appunto perché essenziali e per tale motivo da attuarsi in ogni tempo fin dall'origine, abbiano altro titolare se non il soggetto ecclesiale che esiste « iam ab initio », non potendo, quindi, attendere di entrare nella titolarità di un soggetto storico-contingente.

(12) Cf. testi sopra citati in nota 5.

(13) *Apostolicam actuositatem* 19, 1-2.

La seconda conseguenza riguarda l'*ambito di interesse* di un'associazione. A partire infatti dalla distinzione tra finalità soggettivo-contingenti e finalità oggettivo-necessitanti si può agevolmente cogliere che, mentre l'interesse per le prime potrà venir condiviso soltanto da alcuni soggetti o, al limite, da tutti (ma ciò solo « per accidens », cioè nel caso eventuale in cui tutti i soggetti siano interessati ad acquisire quel bene), l'interesse per una finalità oggettivo-necessitante sarà di per sé condividendo da tutti. Il che però non significa che tutti i soggetti nella comunità siano di fatto tenuti ad aderire a quella associazione, potendosi il bene in questione acquisire per altre vie, o in un'altra associazione avente similari finalità o direttamente dalla comunità ecclesiale.

Si radica qui la distinzione, insieme concettuale e normativa, che il nuovo Codice opera tra associazioni *private* e *pubbliche* ⁽¹⁴⁾. Senza adentrarci di seguito in ulteriori precisazioni tecniche, diciamo soltanto che la distinzione, peraltro di notevole importanza nell'ottica della nuova normativa ⁽¹⁵⁾, rileva appunto il criterio di distinguibilità non solo dal fatto che le associazioni pubbliche vengono costituite con atto della competente autorità ecclesiale, bensì anche dal tipo di finalità, che sono, per le associazioni pubbliche, le finalità di natura comunitaria o quelle di interesse comunitario ⁽¹⁶⁾.

La distinzione sopra indicata e i connessi criteri di distinguibilità si riveleranno importanti quando più innanzi tratteremo dei rapporti che devono intercorrere tra associazioni ecclesiali e comunità ecclesiale.

c) Un'ultima osservazione riserviamo ai *destinatari* delle finalità dell'associazione. Si rivengono al riguardo finalità a *diretto* beneficio degli *associati* e finalità a *diretto* beneficio di soggetti *diversi*, cioè di *terzi*. Facile esempio di associazione ecclesiale del primo tipo è quella che abbia finalità di formazione dei propri associati; per il secondo, invece, si pensi a un'associazione con finalità caritative verso i bisognosi ⁽¹⁷⁾.

Quando abbiamo affermato che una certa finalità è a *diretto* beneficio o degli associati o di terzi, abbiamo voluto implicitamente affermare che tale finalità si risolve, per quanto *indirettamente*, in beneficio anche di *altri* oppure in beneficio degli *associati*. Così un fedele ben formato sarà nella Chiesa un fedele attivo e utile alla comunità; e rispettivamente

(14) Cf. can. 301.

(15) Cf. can. 312 ss.

(16) Il concetto di associazione *pubblica* non è, in ogni modo, completamente chiaro nel Codice. Se ne intuisce, tuttavia, il nucleo centrale. L'aspetto *formale* è la costituzione di dette associazioni da parte della competente autorità ecclesiale (cf. can. 301, par. 3; 312). L'aspetto *sostanziale*, invece, è la finalità comunitaria, cioè il « bonum publicum » di dette associazioni ecclesiali (cf. can. 301, par. 1-2; 313; 116, par. 1). Tali « bona » sono « pubblica », di interesse, cioè, per tutti i membri della comunità ecclesiale, o in se stessi (per esempio, la conoscenza della dottrina cristiana, la promozione dell'esercizio del culto pubblico) (cf. can. 301, par. 1) o per la importanza che storicamente loro attribuisce il giudizio della autorità ecclesiale (cf. can. 301, par. 2).

(17) « ... christifideles... communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet... » (can. 298, par. 1). Cf. *Apostolicam actuositatem* 19, 1-2.

un fedele, esercitando la carità verso terzi, fa maturare anche se stesso nella virtù della carità e matura nella perfezione della vita cristiana.

E ancora notiamo: l'aver operato una distinzione tra due tipologie di finalità, non esclude certo che tali distinte finalità *si trovino di fatto coesistenti* in varie associazioni ecclesiali. E ciò sia nella forma dell'uguale valenza delle due finalità o in quella della pre-valenza dell'una sull'altra.

Risulta comunque indubbio che una finalità in favore di terzi verrà a interessare la *comunità ecclesiale* in forma *più sensibile o vistosa* e potrà quindi suscitare — come diremo più innanzi — una *particolare attenzione* della comunità ecclesiale nei confronti delle associazioni.

3) *Principali peculiarità dell'associazione ecclesiale*

Risulta infine di estremo interesse gettare uno sguardo su quelle che sembrano le *principali peculiarità* dell'associazione ecclesiale, di cui alcune attengono ai vantaggi, altre al nascere e ai mutui rapporti tra i membri costituenti il soggetto associazionale.

a) Per quanto attiene ai *vantaggi*, ci pare utile alla riflessione riportare di seguito un testo conciliare: « I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individualmente... Ricordino tuttavia che l'uomo è per natura sua sociale e che (inoltre) piacque a Dio riunire i credenti in Cristo nel popolo di Dio (cf. 1 Pt. 2,5-10) e in un unico corpo (cf. 1 Cor. 12, 12). Per tali motivi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze dei fedeli sia umane sia cristiane e si presenta al contempo come un segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo, il quale disse: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt. 18,20) Per dette ragioni i fedeli esercitino il loro apostolato in spirito di unità... nonché nelle libere riunioni nelle quali delibereranno di aggregarsi. L'apostolato associato è di grande importanza anche per il motivo che spesso... l'apostolato richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti le associazioni erette per un'attività apostolica in comune sono di sostegno ai propri membri e li formano all'apostolato, dispongono e guidano rettamente la loro azione apostolica, così che da tali presupposti possano attendersi frutti molto maggiori che non se i singoli operassero *disgiuntamente* » ⁽¹⁸⁾.

E il testo continua indicando al riguardo altre motivazioni che particolarmente raccomandano l'azione associata.

La quale dunque apporta un *incremento* alla vita ecclesiale, che parrebbe da individuarsi sotto un duplice, generale profilo: sociologico-teologico e puramente teologico.

Il vantaggio di natura *sociologico-teologica* (nel senso che essa può verificarsi in ogni fenomeno associativo, anche meramente naturale, ma che si ritrova al contempo nella Chiesa) consiste a sua volta nei seguenti aspetti.

Il primo appare il raggiungimento di quelle particolari finalità che

(18) *Apostolicam actuositatem* 18, 1-3.

richiedono *necessariamente* l'azione *associata*, non essendo attuabili dalle persone singole rimanenti disgiunte.

Un secondo consiste indubbiamente nell'*interno mutuo sviluppo* che le singole persone ricavano, a tutto loro vantaggio, dall'esempio e dall'aiuto dei loro consociati.

Un terzo risiede nella *stabilità temporale* e nell'*enfasi societaria* che dal modo comunitario di perseguire il fine indubbiamente proviene. Ciò permette che l'ispirazione originaria venga garantita, il carisma, cioè, che ha dato vita alla associazione venga mantenuto al di là della limitata esistenza di colui o coloro che l'hanno concepito e venga portato a conoscenza di una più vasta cerchia di persone, che sono, così, messe in grado, se lo vogliono, di dividerlo, o associandosi o, semplicemente, sostenendolo dall'esterno.

Un quarto innegabile vantaggio può venir ritrovato nel *modo di agire dell'associazione*. Ciò innanzitutto per il fatto che l'associazione delibera comunitariamente la propria attività, il che offre garanzie maggiori che la decisione sia saggia. Inoltre l'associazione, sia nel momento della deliberazione, sia in quello dell'esecuzione può avvalersi di esperti, ciascuno dei quali apporta all'insieme la propria specializzazione. Infine il momento esecutivo può generalmente contare su strutture organizzative o mezzi, che facilitano o potenziano l'azione.

Insomma l'associazione appare un soggetto di peculiare valenza ed efficienza sotto il profilo sociologico.

Ma anche al di là di detti risultati, piuttosto — ripetiamo — di indole sociologica e comunque validi anche nell'ambito propriamente ecclesiale, altri indubbiamente se ne verificano *squisitamente e unicamente teologici*, nel senso che l'attività associata individua ed esalta una precisa e peculiare caratteristica della Chiesa, quella, cioè, di *essere comunione a tutti i livelli*. In altre parole, sembra un'esigenza connaturale all'essere cristiano quella — diciamo — di « approfittare » di *ogni occasione* per fare comunità. *Una* di tali occasioni è indubbiamente quella di tendere all'attuazione di un fine ecclesiale *in modo associato* (« segno della comunione e dell'unità della Chiesa » — così il testo più sopra citato).

Senza contare la *particolare efficacia* dell'agire associato sottesa nel testo mediante le parole: « Io sono in mezzo a loro ». Tale « *presenza di Cristo* » resta comunque da indagarsi, in modo più competente, a opera precipuamente del teologo dogmatico.

b) Per quanto attiene al *nascere* dell'associazione e dei *mutui rapporti* tra i membri della stessa, ci pare di poter sintetizzare il complesso della nostra riflessione additando la nota della *libertà*, la quale si specifica poi come *gradimento-spontaneità* e come *uguaglianza-autonomia*.

E, in effetti, se ben guardiamo, un'associazione sembra nascere, più profondamente ancora che per l'attuazione di una certa finalità, per il motivo che più persone si scoprono *tra sè affini*, nel modo di pensare, nelle forme di azione, nella spiritualità, nella psicologia. Le persone quindi *si autogradiscono*; si potrebbe semplicemente parlare di *amicalità*. Tale gradimento genera spontaneamente una unione tra le persone. In seguito

altri soci si aggiungono al nucleo primigenio, non solo per il motivo che approvano la finalità, ma anche per fatto che gradiscono i componenti del gruppo e quindi spontaneamente li scelgono; se così non fosse, sentirebbero il bisogno, e avrebbero peraltro la possibilità, di fondare un'unione nuova e d'altra parte i membri dell'associazione ammettono altri soci sulla base di un giudizio di gradimento.

Quanto ai mutui rapporti tra i membri che costituiscono un'associazione, si deve riconoscere che i membri si collocano sullo stesso piano e decidono pertanto con piena autonomia. Il voto di ciascuno e quindi dell'insieme è *deliberativo*, ha cioè pieno potere di assumere deliberazioni sull'attività comune.

II) LE ASSOCIAZIONI ECCLESIALI E I LORO RAPPORTI CON LA COMUNITÀ ECCLESIALE

Affrontiamo di seguito il complesso problema dei corretti rapporti tra associazioni ecclesiali e comunità ecclesiale.

Credo che la soluzione del problema possa correttamente derivare dall'analisi di due principi: quello della *natura delle finalità* che interessano i due soggetti e quello della *tipicità di struttura* dei due soggetti medesimi.

1) Prendiamo le mosse dalla *natura delle finalità*, il che significa dalla natura dei *beni*, la cui attuazione viene a interessare i soggetti in questione.

Dobbiamo pertanto riprendere i concetti anteriormente indicati di finalità soggettivo-contingenti e finalità oggettivo-necessitanti.

Così impostata la questione si risolve in rapporti di competenza-titolarità e di intese-legittimazioni. Vediamo di specificare.

a) Appare subito del tutto evidente che quando si tratta dell'attuazione di beni *non essenziali*, non possono sorgere particolari problemi.

Non problemi di competenza: in effetti la titolarità di tali finalità non è della comunità ecclesiale in modo essenziale e originario, così che la comunità medesima debba e possa svolgerle in modo esclusivo o almeno prioritario rispetto ad altri soggetti ecclesiali. Tali finalità possono pertanto venire assunte legittimamente e liberamente da un soggetto diverso, per esempio da un'associazione. Così sarebbe nel caso della finalità di studiare e diffondere la storia e la spiritualità delle Crociate.

Non dovrebbero sorgere, nei casi suddetti, problemi di intese. Resta integra comunque la generale vigilanza dell'autorità su tutti i soggetti ecclesiali e quindi anche sulle associazioni, soprattutto al fine di prevenire o, se del caso, reprimere devianze ⁽¹⁹⁾.

(19) È un principio fondamentale della normativa codiciale al riguardo: « Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale spetta di avere cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi ed essere attenta che non si insinuino abusi nella disci-

b) Che dire, però, di quelle finalità che consistono nell'attuazione di beni ecclesiali di natura e interesse *oggettivo-necessitanti*, la cui titolarità quindi — come notato sopra — è della comunità ecclesiale in modo essenziale e originario?

Si possono richiamare, a tale riguardo e in modo peculiare, la finalità del culto e quella della docenza della dottrina cristiana.

Queste finalità, infatti, oltre che oggettivo-necessitanti richiedono « natura sua » particolari autenticazioni e controlli da parte della autorità pastorale e quindi si presentano come peculiari sotto tale rilevante profilo ⁽²⁰⁾.

Come rispondere, dunque, al quesito sopra formulato?

Nessun problema si pone per la *radicale possibilità della titolarità* di tali finalità in capo a un'associazione, come peraltro in capo a fedeli persone fisiche.

Basti, qui, richiamare per accenni che tutti i « christifideles » sono titolari della missione della Chiesa (cfr. can. 204) e quindi delle finalità sopra richiamate e nel senso precisato, per quanto cioè concerne la promozione del culto e la docenza. Tale titolarità può attuarsi in forma associata (cf. can. 216 e 215).

Il problema allora si sposta e si configura come interrogativo *sulla necessità o utilità delle associazioni*: c'è proprio bisogno di associazioni? non basta la comunità ecclesiale? che cosa le associazioni apporterebbero di peculiare? Ai quali problemi non può non aggiungersi quello delle *intese* tra comunità e associazioni per il raggiungimento delle finalità delle quali trattasi.

Ma — in primo luogo — quale è la *differenza* tra il caso in cui sia la comunità ecclesiale (pensiamo concretamente alla parrocchia) ad attuare le predette finalità e quello, invece, in cui a compierle sia un'associazione?

Ci pare che il nocciolo della differenza sia da ritrovarsi non tanto nella qualità dell'azione quanto piuttosto nelle modalità di « gestione » dell'attività medesima: quando il soggetto è la parrocchia, l'attività viene decisa dalla comunità parrocchiale nei suoi organi deliberanti (cioè dal parroco con il consiglio pastorale) ed eseguita dalle strutture parrocchiali (p. es. una attività di catechesi dagli oratori o dai catechisti della parrocchia); quando il soggetto fosse un'associazione, l'attività verrebbe decisa nel seno dell'associazione medesima ed eseguita dagli associati stessi.

plina ecclesiastica; ad essa per tale motivo spetta il dovere e il diritto di visitare le predette associazioni a norma del diritto e degli statuti... » (can. 305, par. 1). Si tratta di un intervento che ha per scopo quello di appurare che nell'associazione non si insinui nulla di negativo. Non, quindi, di un intervento che abbia come scopo quello di suggerire, o a limite di imporre, scelte all'associazione, né di sindacare l'opportunità e la validità delle scelte della stessa: le scelte concrete sono lasciate alla deliberazione del collegio e la loro bontà non viene sindacata. Qualcosa di più specifico viene richiesto però nel caso delle associazioni pubbliche (cf. can. 315: « sub altiore... directione auctoritatis ecclesiasticae »; 319). Per le associazioni private cf. can. 323; 325.

(20) Cf. can. 301.

Ciò chiarito, riproponiamo la questione: comunità ecclesiale oppure associazioni? Quale l'opportunità? Quali le intese?

Per esperire una risposta, viene spontaneo operare una distinzione tra *piano concreto-storico* e *piano astratto-teoretico*.

aa) Su un piano *concreto-storico* può purtroppo verificarsi che la *comunità ecclesiale* (limitiamoci pure al caso della parrocchia) *non eserciti pienamente* le sue attribuzioni, non attui in modo *soddisfacente* le sue specifiche finalità: per esempio non curi il culto pubblico o non attui l'evangelizzazione e la catechesi come sarebbe necessario. In tale contesto possono trovare (e storicamente hanno trovato e ancora oggi trovano) fecondo « humus » soggetti associazionali, che svolgono le attività che la parrocchia non svolge.

Sarebbe però, quella suddetta, una visione che intenderebbe l'attività delle associazioni come funzione di *semplice supplenza*. Il che sarebbe *comunque*, sempre nei contesti citati, di evidente *utilità* o addirittura di *necessità*.

bb) Su un piano, invece, *astratto-teoretico*, e cioè anche nel caso in cui avessimo una parrocchia che svolge le sue funzioni con piena diligenza ed efficacia, avrebbe ancora senso la presenza di un'associazione la quale svolgesse le stesse funzioni? Non ci troveremmo in presenza di un doppione inutile, forse dannoso?

Si rifletta però: le suddette finalità si presentano nella realtà *non* — diciamo — allo stato *puro*, ma sempre *specificate*: così avviene per l'insegnamento della dottrina (quali punti, a quali persone, con quali metodi o quali strumenti) e per l'incremento del culto pubblico (questa o quella espressione, con questo o con quello strumento).

Tali mille vie di prosecuzione delle predette finalità richiedono a monte persone e mezzi *atti alle incombenze* (insegnare ai bambini handicappati richiede capacità diverse da quelle necessarie per l'insegnamento agli anziani).

Orbene la specificazione dei fini e la conseguente specializzazione delle persone nonché dei mezzi di attuazione possono richiedere un *soggetto peculiare*, avente quindi peculiari attitudini, diverse da quelle generali, proprie della comunità ecclesiale presa nel suo complesso.

Di qui il comprensibile nascere di *associazioni ecclesiali* « *ad hoc* », soprattutto in forza dei carismi che lo Spirito suscita nei fedeli in vista di quel servizio.

Si potrebbe però obiettare che le istanze sopra descritte non danno necessariamente origine a una associazione formalmente intesa, potendosi rispondere alle istanze medesime mediante la formazione di *commissioni parrocchiali*. L'obiezione è fondata e la risposta positiva. L'una soluzione *non* è, tuttavia, *preclusiva* dall'altra.

Si deve, però, aggiungere, a complemento di quanto sopra, che anche qualora non si verificassero quelle specializzazioni nelle finalità e quindi nelle persone e nei mezzi, oppure si verificasse nella parrocchia un'adeguata specializzazione e organizzazione, si potrebbe *ugualmente pensare* alla utilità di un soggetto associazionale, per esempio per il sem-

plice motivo che esso sarebbe di *stimolo* alla attività della parrocchia stessa.

Quanto comunque detto circa la specificazione nelle finalità ci porta a ritenere che nella comunità ecclesiale *ci sarà sempre sufficiente spazio* per molteplici associazioni, le quali tutte, per tali motivi, saranno utili, al limite necessarie, per l'attuazione delle finalità della comunità ecclesiale, apportandovi ciascuna associazione peculiarità di indubbia valenza.

c) Resta piuttosto da *completare il discorso* con la seguente avvertenza peraltro ovvia: nel caso che l'associazione persegua le finalità oggettivo-necessitanti delle quali sopra si è discusso, *dovrà coordinarsi* con la comunità ecclesiale e con l'*autorità* pastorale in essa costituita, nel senso che questa *dovrà approvare l'associazione* nella prosecuzione delle predette finalità ed esercitare inoltre una *peculiare vigilanza* ⁽²¹⁾.

Ma con ciò non riteniamo di avere detto la parola conclusiva sul senso e sul valore della associazione nei confronti della comunità ecclesiale.

2) E, in effetti, ci pare ora di dover argomentare richiamando quanto detto, poche pagine sopra, sulle *principali peculiarità dell'associazione* per quanto attiene al *nascere* nonché al *modo di agire*. Vediamo ora tali peculiarità in confronto alle caratteristiche della comunità ecclesiale.

a) Per quanto attiene al *nascere*, è pacifico che la comunione nella Chiesa si fonda su quei requisiti, essenziali e minimali, che sono il Battesimo, la professione della stessa fede e il riferimento ai legittimi pastori. La comunità ecclesiale particolare (diocesi) o locale (parrocchia) è determinata poi con taglio territoriale. Ciò significa che le persone che formano per esempio una parrocchia sono individuate per il semplice requisito dell'appartenenza a un territorio. Ciò significa, a propria volta, che le caratteristiche personali non sono tenute in nessun conto. Il che rappresenta, da una parte, un incalcolabile valore e, dall'altra, un innegabile limite. Il valore — ripetiamo incalcolabile, e tipicamente cristiano-ecclesiale — è indubbiamente quello di considerare tutti uguali nell'unica e unita comunità e di stimolare al superamento delle differenziazioni personali. L'innegabile limite consiste invece nel fatto che la comunità così strutturata non tiene conto delle peculiarità personali e quindi, di per sé, non le valorizza.

Ci sembra che, al contrario, ciò avvenga nella associazione. In tale struttura, infatti, i fedeli si ritrovano uniti non per una disposizione oggettiva e dall'alto (i requisiti di comunione ecclesiale nonché l'appartenenza a un territorio), bensì per scelta soggettiva e dal basso, per libera

(21) Cf. ancora can. 301; 315; 319. E soprattutto can. 313: « Un'associazione pubblica... riceve, in quanto risulti necessario, la missione per le finalità che essa si propone di raggiungere a nome della Chiesa ». Il testo citato, per quanto non sia di facile interpretazione, presenta il concetto di « missio », che sta appunto a significare una forma — diciamo — di approvazione ad agire per quelle finalità che sono peculiarmente attinenti al compito della comunità ecclesiale e, in essa, dei sacri pastori (cf. can. 301).

determinazione. Ciò trova poi la sua decisiva motivazione nell'affinità personale, che determina il gradimento di una persona per l'altra e la spontaneità dell'aggregazione e sembra determinare nel profondo, più ancora quindi della motivazione della comune finalità, il nascere di un'unione associazionale.

Il che — si noti, anche a scanso di equivoci e di obiezioni — ha radici di antropologia sociologico-umana e insieme di antropologia soprannaturale: non solo per il noto principio che « gratia non destruit naturam », ma anche perché ogni fedele, proprio in forza del suo statuto ontologico-soprannaturale, ha le *sue specifiche* qualificazioni o i *suoi specifici carismi*. Voler abolire le peculiarità personali nell'ambito dell'ecclesiale equivarrebbe a un appiattimento negatore dei doni dello Spirito, che sono, appunto, nel senso della specificazione e della qualificazione, cioè della esaltazione delle ipostasi.

Che poi i fedeli con doti personali si associno in forza di tali peculiarità tra loro affini corrisponde pienamente allo statuto ontologico dell'essere nella Chiesa e della Chiesa, il quale trova *ogni occasione* per fondare nuove e molteplici forme di *aggregazione ecclesiale*. E come dimenticare qui la parola del Signore stesso — già sopra citata — che appare così pregnante e sempre di insondabile significato: « Dove due o più sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro »?

b) Quanto poi al *modo di agire* della comunità ecclesiale e a quello, invece, tipico dell'associazione, è spontaneo rilevare che, mentre nella comunità ecclesiale la decisione presenta natura gerarchica (l'autorità pastorale ha, infatti, voto deliberante, laddove la comunità concorre consultivamente), nell'associazione la volontà decisoria procede da *tutti* i membri con *uguale voto deliberativo* ⁽²²⁾.

È evidente però che detto modo di strutturarsi contiene un *pericolo di chiusura* alla e di *tendenza centrifuga* dalla comunità ecclesiale in quanto tale. Ma questo non deve, né può essere, l'esito dell'associazione. Se, in effetti, è vero che l'aggregazione inferiore trova nel *concentrarsi su di sé* la propria *identità* e la propria *vitalità*, questo però deve risolversi in un *potenziamento di apertura verso la comunità*. In altre parole, il soggetto associazionale, *proprio perché esaltatosi e rafforzatosi in quanto tale*, deve andare verso la comunità, integrarsi in quella, servire quella con maggiore potenzialità. E nel momento in cui il soggetto in questione si troverà nell'ambito della comunità ecclesiale, coordinerà le proprie peculiarità con quelle di tutti gli altri e in particolare non imporrà se stesso come l'unico soggetto, il che sarebbe violenza.

(22) Cf. quanto contenuto nel can. 115, par. 2, e cioè la distinzione tra persone giuridiche « collegiali » e « non-collegiali », a seconda se i membri della « universitas » rispettivamente determinano o no la volontà della persona giuridica mediante un voto « deliberativo ». Il secondo caso è quello proprio di persone giuridiche come la diocesi oppure parrocchia, in altre parole della comunità ecclesiale; il primo caso è, per esempio, quello delle associazioni (cf. F. COCCOPALMERIO, *De persona iuridica iuxta Schema Codicis novi*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 70 (1981) 369-400, spec. 380-383. Per una scelta di interventi del magistero pontificio negli ultimi venti anni si può utilmente cf.: *L'A.C.I. nel magistero di Paolo VI*, Roma (A.V.E.), 1980; *Giovanni Paolo II all'A.C.I.* - 1978-1983, Roma (A.V.E.), 1983.

Per tutti i motivi sopra addotti, il soggetto associazionale si pone nella Chiesa con tipicità e specificità, così che si può agevolmente escludere che esso sia un semplice doppione della comunità ecclesiale.

III) IL CASO PARTICOLARE DELL'AZIONE CATTOLICA

Caso particolare di associazione ecclesiale e di rapporti con la comunità ecclesiale è quello dell'Azione Cattolica. Per cui ci chiediamo senz'altro: quali sono le finalità — e quindi qual è l'identità — dell'associazione ecclesiale Azione Cattolica? Quali i rapporti tra Azione Cattolica e comunità ecclesiale? Riteniamo spontaneo e peraltro legittimo prendere come modello l'Azione Cattolica in Italia, anche se appare evidente che non tutti gli elementi del suddetto modello si ritroveranno necessariamente in ogni Azione Cattolica.

Ricorrendo allo Statuto, possiamo ricavarne il dato di fondo: « L'Azione Cattolica Italiana è un'Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa » (art. 1).

Gli elementi che spontaneamente vengono in evidenza sono tre: associazione di laici; realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa; diretta collaborazione con la Gerarchia.

Credo che il seguito del discorso risulterà maggiormente perspicuo se prenderemo come perno il laico e lo vedremo sotto il duplice profilo (indicato dalla citata norma statutaria) da una parte, della « realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa » e, dall'altra, della « diretta collaborazione con la Gerarchia ».

1) *L'Azione Cattolica associazione di laici e la « realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa »*

Come letteralmente suona, lo Statuto sembrerebbe insinuare che l'Azione Cattolica, associazione di laici, si proponga quale finalità quella stessa della Chiesa. Il che — evidentemente — farebbe apparire l'Azione Cattolica come una specie di chiesa nella Chiesa.

La difficoltà si dissolve appena si rifletta che la finalità di realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa viene enunciata *relativamente al laico* (vedi peraltro la connessa dizione di collaborazione con la Gerarchia). Il che, pertanto, significa che finalità dell'Azione Cattolica è che *il laico* sia attuatore del fine generale apostolico della Chiesa.

Il che, tuttavia, viene a significare che *il laico* si propone di attuare il fine della Chiesa *inteso nella sua globalità*. Cioè di attuare *come laico tutto quello* che egli è nella Chiesa e deve compiere nella Chiesa. Cioè ancora di essere laico in tutta l'estensione di tale figura, in tutte le attribuzioni che istituzionalmente al laico nella Chiesa competono; di *essere laico in quanto laico*. In tale prospettiva, qualsiasi limitazione appare arbitraria. Sono quindi in questione non uno o più singoli elementi

della soggettività del laico (per esempio la preghiera oppure la carità), bensì tutti gli elementi che compendiano lo statuto del laico ⁽²³⁾.

L'interpretazione della indicazione statutaria ci conduce pertanto a ritenere: l'Azione Cattolica si propone la finalità che il laico sia nella Chiesa e operi in favore di essa *tutto ciò* che egli — per il proprio statuto ecclesiale — deve essere nella Chiesa e operare in favore della stessa.

Il problema allora si sposta a monte: *chi è il laico* e quali ne sono le opere, quale ne è, in altri termini, *lo statuto ecclesiale?* ⁽²⁴⁾.

Il tema, evidentemente, appare formidabile (in senso etimologico!). La coscienza della Chiesa, a tale riguardo, si presenta ancora fondamentalmente bambina e quindi alla ricerca o in via di maturazione. Il nuovo Codice contiene elementi ai can. 204-231 e in vari altri luoghi sparsi. Rimanda, comunque, ineludibilmente alla dottrina del Vaticano II e, più in là, alla riflessione teologica ⁽²⁵⁾.

Per quanto attiene al presente contributo, vorremmo con semplicità indicare *un insieme di attribuzioni laicali*, che ci sembrano costituire punti fondativi e che peraltro ci appaiono, con sorprendente intuizione, già embrionalmente contenute nella lettera dell'art. 1 dello Statuto dell'Azione Cattolica, che abbiamo sopra citato.

a) E, in effetti, come adombrato in tale testo, *la fondamentale e generale attribuzione*, che contiene tutte le altre deve essere ritrovata nella *titolarità della missione della Chiesa*: al laico, per la sua parte, è affidata la missione della Chiesa; il laico quindi è, per la sua parte, la Chiesa.

Si tratta di una grossa riscoperta operatasi nella coscienza della Chiesa e ormai scolpita nel nuovo Codice, il quale rileva che, a monte della distinzione istituzionale «clerici»-«laici», esiste la categoria, onnicomprensiva, dei «*christifideles*» (cf. can. 207), cioè di coloro i quali, in forza del sacramento del Battesimo, sono incorporati a Cristo

(23) Significative appaiono le seguenti espressioni di Paolo VI: «E anzitutto la natura e lo scopo dell'Azione Cattolica: la sua missione è la missione stessa della Chiesa. Come dice lo Statuto, l'Azione Cattolica si impegna "per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa" (n. 1). E questo era già stato sottolineato nella premessa allo Statuto stesso: "Ciò che caratterizza l'Azione Cattolica è infatti l'assumere come propria finalità essenziale, *non questo o quel campo di apostolato*, ma il fine stesso apostolico della Chiesa *nella sua globalità*". Niente meno! Quale ampio orizzonte, dunque, viene aperto alla vostra matura coscienza di cattolici generosi!» (*Discorso del 22 settembre 1973 ai Partecipanti alla 2ª Assemblea Nazionale dell'A.C.I.*). Non diversamente Giovanni Paolo II: «Il campo della vostra attività apostolica si allarga a perdita d'occhio; è vasto quanto la missione stessa della Chiesa...» (*Discorso del 12 gennaio 1980 al Consiglio Nazionale*).

(24) Sosteneva Paolo VI: «...pensiamo che non si possa dare vera Azione Cattolica senza un adeguato approfondimento della natura e della posizione del laico nella Chiesa: diciamo pure, senza una conoscenza compiuta della teologia del laicato, richiesta dal tempo nostro» (*Discorso del 22 settembre 1973, cit.*).

(25) Per un tentativo di presentazione del nuovo Codice (can. 204-231) con riferimento al Concilio e a taluni aspetti della riflessione teologica ci permettiamo di rimandare al nostro contributo: *I «christifideles» in genere e i «christifideles laici*», in E. CAPPELLINI-F. COCCOPALMERIO, *Temi pastorali del Nuovo Codice*, Brescia (Queriniana), 1984, cf. 15-54.

e alla Chiesa, sono perciò titolari della missione di Cristo e della Chiesa (cf. can. 204) e sono conseguentemente uguali quanto all'azione e alla dignità (cf. can. 208).

Quando, pertanto, parliamo del *laico*, dobbiamo innanzitutto rilevare che parliamo del « *christifidelis* », cioè del laico *in quanto* « *christifidelis* », cioè ancora del « *christifidelis-laico* ».

E ciò che risulta *proprio del* « *christifidelis* » è esattamente *la titolarità della missione della Chiesa in tutta la sua ampiezza*. Vogliamo pertanto ripetere e sottolineare: tutto quanto è proprio della Chiesa è proprio anche del « *christifidelis* » (laico e chierico, ciascuno — evidentemente — per la sua parte), tutto quanto l'indagine teoretica ritiene proprio della Chiesa deve ritenere proprio anche del « *christifidelis* ». Ogni limitazione in questo campo risulta ingiustificata. La missione, quindi, cioè le attribuzioni e la spiritualità della Chiesa, sono la missione, cioè le attribuzioni e la spiritualità anche del « *christifidelis* ».

b) Da quanto detto deriva per il fedele e quindi per il laico una conseguenza ineludibile che ci piace denominare con espressione sintetica: *conformità alla Chiesa*. Tale conformità si colloca poi — tanto per schematizzare — al duplice livello dell'*essere* della Chiesa e dell'*agire* della Chiesa.

aa) Relativamente all'*essere* vorremmo far ruotare la nostra riflessione intorno a un triplice perno: conformità nella santità, nel pensiero, nella mentalità.

La prima e più generale conformità con l'essere profondo della Chiesa è indubbiamente quella nella *santità*. La Chiesa è intrinsecamente santa e come tale attraversa la storia (cf., per esempio, *Lumen gentium* 39-42). Se il « *christifidelis* » e quindi il laico ha la titolarità della missione della Chiesa, egli ha conseguentemente il dovere di vivere la santità. Tale l'affermazione categorica contenuta nel nuovo Codice: « Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le loro energie al fine di condurre una vita santa e così promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione » (can. 210).

Di conseguenza il laico non potrà prescindere da una scelta inequivoca e coraggiosa per la radicalità della vita cristiana, preclusiva pertanto di opzioni di mediocrità. La scelta del laico in tale linea andrà poi specificandosi nel perseguire gli elementi fondamentali che compendiano la morale cristiana: dalla preghiera alla povertà, alla castità, alla sofferenza, alla carità nel servizio, alla tensione escatologica (cf. ancora *Lumen gentium* 48-51), nella disponibilità ad accogliere gli stati di vita a cui ciascuno viene vocato, compresi quelli di speciale consacrazione (cf., ad esempio, *Lumen gentium* 43-50) ⁽²⁶⁾.

(26) Il richiamo all'impegno per la santificazione emerge, comunque, come un felice ritornello, nel magistero dei Papi proprio all'Azione Cattolica. Non si possono che addurre esempi. Così Paolo VI: « L'Associazione deve riproporre, con fiducia, coraggio ed originalità, l'importanza primaria della preghiera, della lotta quotidiana per la fedeltà al Battesimo, della castità secondo lo stato proprio di ciascuno, della disponibilità alla consacrazione verginale e al servizio dei fra-

La conformità nel *pensiero* significa in definitiva assumere nella fede e nella obbedienza cristiana quanto la Chiesa insegna nella dottrina e statuisce per la prassi. Si tratta di un dovere indicato dal Concilio (*Lumen gentium* 37,2) e quindi dal Codice (can. 212, par. 1). Il che, però, deve verificarsi nei confronti non solo della proposizione delle verità fondamentali e della produzione delle norme più solenni, ma anche delle espressioni magisteriali e pratiche più ordinarie e quotidiane: si tratta insomma di una sintonia usuale con le scelte della Chiesa, sintonia che si manifesta, del tutto spontaneamente, nel modo di agire dei fedeli cristiani. Tale appare il senso delle parole finali del can. 209, par. 1: « I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre la comunione con la Chiesa, anche nel loro modo di agire » (27).

Non meno fondamentale è che il laico assuma convintamente la *mentalità* della Chiesa. Andando ancora una volta per semplici e principali accenni e tenendo peraltro conto della emergenza dell'attuale situazione, sembra di poter sottolineare un paio di aspetti salienti, cioè la cattolicità e il dialogo.

Quanto alla « cattolicità », sembra precipuo il fatto che nella comunità ecclesiale si ricomprendono tutte le persone con le più svariate tendenze. La cattolicità, in tale senso, risulta il contrario di « airesis », intesa in senso etimologico quale scelta privilegiante di alcuni rispetto ad altri, di certe tendenze rispetto ad altre, e così via (28).

telli per chi a tanto è chiamato, della testimonianza di vita, privata e pubblica... In una parola: l'Azione Cattolica deve essere potremmo dire scuola di santità, sulla scia di tanti uomini e donne, giovani e ragazzi, che nel programma "preghiera, azione e sacrificio" hanno trovato la strada della loro fedeltà generosa e perfino eroica al Signore» (*Discorso del 25 aprile 1977 ai Partecipanti alla 3ª Assemblea Nazionale dell'A.C.I.*). Così Giovanni Paolo II: « L'Azione Cattolica deve puntare sulla santità » (*Udienza del 30 dicembre 1978*); « ...esige soprattutto una vita interiore intensamente alimentata alle sorgenti della Parola di Dio e dei Sacramenti » (*Discorso del 27 settembre 1980 alla 4ª Assemblea Nazionale dell'A.C.I.*). Lo stesso testo dello Statuto dell'A.C.I. ricorda l'impegno alla vita santa (cf. art. 3: « ...corrispondere alla universale vocazione alla santità... »).

(27) L'esigenza di conformità alla Chiesa nel pensiero trova, per esempio, opportuna applicazione nello stimolo del Magistero papale ad aderire alla dottrina della Chiesa, specie a quella del Concilio. Paolo VI afferma: « Ora, se l'Azione Cattolica si misura col metro della missione universale della Chiesa, bisognerà dunque conoscere la Chiesa; bisognerà approfondire tutta l'ecclesiologia che il Concilio Vaticano II ha tracciato con mano maestra, e quale Noi non cessiamo di sondare e illustrare ai fedeli... » (*Discorso del 22 settembre 1973, cit.*).

(28) La cattolicità nel senso anzidetto è indubbiamente sottesa a tutto il Concilio, recepito in ciò dal nuovo Codice: qui la si può ritrovare per esempio nel principio della *territorialità* (cf. *Communicationes* 1 (1969) 84), in forza del quale postulato le fondamentali comunità ecclesiali, quali le diocesi e le parrocchie, constano di fedeli individuati non per loro caratteristiche personali, bensì per la semplice appartenenza al territorio (cf. can. 102-107; 368-374, spec. 372; 515; 518). Con un riflesso di ciò sulla pastorale del Vescovo, come espressa nel can. 383: « Nell'esercizio della funzione pastorale, il Vescovo diocesano si dimostri sollecito verso tutti i fedeli affidati alle sue cure, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia abitanti nel territorio sia dimoranti temporaneamente... ». Nella pastorale del parroco, come delineata nel can. 528, par. 1: « Il parroco ha il dovere di far sì che la parola di Dio venga integralmente annunciata a coloro che risiedono nella parrocchia... ». Nella pastorale della predicazione nel can.

Cattolicità che si specifica come « ecumenicità », essendo anche questo un principio fondamentale del Concilio recepito fedelmente dal Codice ⁽²⁹⁾.

L'aspetto del « dialogo », fondamentale nel Concilio, anche se — per motivi tecnici — meno esplicitato nel nuovo Codice, è, da una parte, un esito della cattolicità, nel senso che la mentalità non « airetica » porta a rispettare le tendenze diverse e i messaggi differenti in quanto — evidentemente — non incompatibili con i principi inderogabili della fede, ma aggiunge anche dall'altra, il fatto che il cattolico non si accontenta di rispettare, ma vuole anche ascoltare per imparare, valorizzando il principio del « Logos spermatikòs ».

bb) Per quanto concerne l'*agire* della Chiesa e la conformità ad esso, appare necessario fare delle precisazioni che permettano di cogliere l'esatta posizione del laico al riguardo.

Da un lato, infatti, bisogna ribadire che *ogni elemento dell'agire della Chiesa* si trova anche nella titolarità del laico. È, in ciò, da ritenersi impoverente, se non erronea, la tendenza a ritenere il laico non pienamente soggetto dell'*agire* della Chiesa — per dire così — *nel suo interno* (liturgia, evangelizzazione, governo — tali attività sarebbero infatti proprie principalmente dei chierici) e a vedere, pertanto, il campo di azione del laico piuttosto se non esclusivamente *verso l'esterno della Chiesa*, cioè nei confronti del mondo, delle cosiddette realtà secolari.

D'altro lato, il laico, se è titolare di tutto l'*agire* della Chiesa, lo è in forma *non presidenziale*, non, cioè, « ad modum capitis » (tale è la posizione del « clericus »).

Ciò premesso, si può richiamare che l'attività della Chiesa si lascia disporre secondo lo schema del « *triplice munus sanctificandi, docendi et regendi* », che è da una parte abbastanza tradizionale e collaudato, mentre dall'altra è fatto fondamentalmente proprio anche dal Concilio e dal Codice. Orbene il laico risulta titolare, per la propria parte, dei suddetti « munera » e all'esplicazione degli stessi deve tendere.

Sorvoliamo nel seguito, per meri motivi di brevità espositiva, sulle attività di « *santificazione* » e di « *docenza* » e diciamo solo che il laico dovrà sentirsi, sempre più maturamente, membro attivo della comunità celebrante assumendo anche ruoli ministeriali in servizio di essa (cf. can. 230); dovrà dall'altra sentirsi, sempre più vivamente, membro attivo della comunità evangelizzante, anche qui assumendo ruoli ministeriali (cf. can. 759), per esempio nell'ambito della catechesi (cf. can. 774; 776) fino ai più alti gradi della docenza anche teologica (cf. can. 229, par. 3; 253) ⁽³⁰⁾.

771, par. 2: « Provvedano altresì che l'annuncio del Vangelo giunga anche ai non credenti residenti nel territorio... ».

(29) Cf., p. es., i principi normativi sulla « *communicatio in sacris* », come contenuti nel can. 844; la non sottomissione dei fratelli cristiani non cattolici alle leggi della Chiesa meramente positive, come si evince dal can. 11; la profonda riforma della normativa riguardante i matrimoni misti, come si ricava dai can. 1124-1129.

(30) Il magistero post-conciliare insiste in modo particolare sulla attività evangelizzatrice e catechetica. L'attribuzione di partecipare in modo attivo e di

Una parola particolare vorremmo, invece, *riservare* al « *munus regendi* » e alla partecipazione dei laici in esso, non solo per l'importanza che l'argomento riveste, ma anche per la minore attenzione che di solito gli viene dedicata.

Si può cominciare a constatare che nell'attuale coscienza della Chiesa viene felicemente prevista la possibilità di confidare ai laici « *uffici e incarichi* » (cf. can. 228), di cui alcuni sono indubbiamente di notevole rilievo; per portare esempi tratti dal Codice: per il laico è previsto che possa essere cancelliere vescovile (cf. can. 482-483), economo diocesano (cf. can. 494), membro di consigli amministrativi a livello diocesano e parrocchiale (cf. can. 492; 537) ⁽³¹⁾.

Ma non è tanto su ciò che vorremmo porre l'attenzione, quanto — con particolare interesse — su *una previsione più generale e profonda* e cioè su quella del can. 212, par. 3, che così recita: « *Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de his quae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris pastoribus manifestent...* ». Previsione ripresa nel can. 228, par. 2: « *Laici... habiles sunt tamquam periti aut consiliarii... ad Ecclesiae Pastoribus auxilium praebendum* ».

Ora è chiaro che tale previsione, pur nella sua limitatezza e — diremmo — timidezza, configura e prefigura *una ampia partecipazione dei laici all'attività « decisionale » nella Chiesa*. Il che si declina poi nella struttura dei consigli pastorali sia diocesani che parrocchiali (cf. can. 511 ss.; 536). In una parola, il laico partecipa, mediante l'offerta dei suoi consigli, al momento decisionale. Non è in conclusione il solo pastore, presidente della comunità, a prendere le deliberazioni, ma è il pastore con i consigli dei laici.

I laici, pertanto, dovranno risvegliare fortemente questa attribuzione e predisporre a svolgere efficacemente il suddetto servizio di consiglio ai pastori. Se il laico si sentirà in futuro solo come passivo e si comporterà per tale ragione solo come ricettore di decisioni prese dalla sola autorità non sarà un laico all'altezza delle sue attribuzioni ecclesiali.

Uno sguardo particolare, inoltre, dovrebbe venir riservato al campo nel quale, più normalmente, si esplica il laico, quello, cioè, delle *attività secolari* svolte, però, *con animo cristiano*. Sembra al riguardo che il laico debba, da una parte... non fare pasticci nel senso del pieno ri-

far partecipare alle celebrazioni liturgiche viene sottolineato, con particolare chiarezza e passione, per esempio da Paolo VI, nel *Discorso del 13 gennaio 1965 agli Assistenti e Dirigenti dell'A.C.I.*

(31) Si attua qui, a livello normativo, quanto espresso in *Lumen gentium* 33,3: « *...i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia, alla maniera di quegli uomini e quelle donne che aiutavano l'apostolo Paolo nel Vangelo, faticando molto per il Signore (cf. Fil. 4,3; Rom. 16,3 ss.). Hanno inoltre l'attitudine a essere assunti dalla Gerarchia per esercitare, per un fine spirituale, alcune funzioni ecclesiastiche* ». Non possiamo dimenticare al riguardo che la riforma del concetto di ufficio ecclesiale in senso vero e proprio fa sì che i laici siano oggi considerati come soggetti capaci di esercitare tali uffici (cf. can. 145 del Codice 1917, *Presbyterorum ordinis* 20, 2 e can. 145 del Codice 1983).

spetto della natura delle realtà secolari che devono venire gestite per quello che sono in sé (il progetto di una casa deve essere steso secondo le regole della statica e della funzionalità e quindi con la piena competenza che richiedono tali principi) e, dall'altra, impregnare le attività secolari dello spirito cristiano, il che significa gestirle ricercando il bene e il servizio della persona e della comunità nell'ottica della fede (cf. can. 225, par. 2) ⁽³²⁾.

c) Da ultimo e globalmente si deve rilevare che quanto esposto nelle pagine precedenti, e cioè titolarità della missione della Chiesa che ha per conseguenza la conformità alla Chiesa nell'essere e nell'agire, porta con sé la necessità che *il laico acquisisca una dottrina non iniziale o generica, bensì approfondita e specializzata*, anche con l'acquisizione di gradi accademici (cf. can. 229, par. 1-2; 231, par. 1) ⁽³³⁾.

2) *L'Azione Cattolica associazione di laici e la « diretta collaborazione con la Gerarchia »*

Giova al riguardo fare riferimento in modo peculiare agli artt. 5 e 6 dello Statuto. Nel primo si recita: « L'Azione Cattolica Italiana, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa... ». E l'art. 6: « ... come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale... in costante solidarietà con le sue esigenze e le sue scelte pastorali. A tal fine l'Azione Cattolica Italiana offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi... agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali... promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale... ».

Se vogliamo leggere con intendimento sintetico i testi citati, incominciando dal secondo per risalire al primo, possiamo ritenere che *l'ottica del discorso* appare quella della *Chiesa particolare o Chiesa locale*, comunità ecclesiale *diocesana e parrocchiale* (e magari *decanale*) e quella della sua *strutturazione gerarchica*. In altre parole: la comunità ecclesiale diocesana e parrocchiale con i loro pastori. Con questa Chiesa l'Azione Cattolica professa di mettersi in una relazione di servizio, che dobbiamo intendere e precisare nel seguito della nostra riflessione.

(32) Lo Statuto dell'A.C.I.: « ...c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute, con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali » (art. 3). Ciò non è se non fedele eco del Vaticano II (cf. per tutti *Lumen gentium* 31,2) e del magistero post-conciliare, evidentemente amplissimo.

(33) Ci limitiamo a citare un paio di testi di Paolo VI: « ... merito del Concilio, a questo riguardo, è quello di invitare tutti i fedeli, i Laici intenzionalmente, ad appropriarsi tali tesori di sapienza cattolica » (*Discorso del 4 gennaio 1966 ai Congressisti del Movimento Laureati di A.C.I.*); « L'azione evangelizzatrice dell'Azione Cattolica nel mondo attuale esige studio e impegno culturale... » (*Discorso del 25 aprile 1977, cit.*).

Possiamo utilmente richiamare qui quanto esposto nelle pagine precedenti, sotto l'ottica della comunità ecclesiale diocesana e parrocchiale: il laico è, pertanto, titolare della missione della Chiesa intesa come *comunità concreta*, di questa Chiesa con le sue peculiarità, i problemi vivi, le necessità specifiche, le scelte pastorali storiche e ambientali. Il laico persegue la santità della Chiesa anche nelle forme e nella spiritualità che caratterizzano questa comunità, assume il pensiero e la mentalità della Chiesa anche nella concretezza di questa diocesi, agisce per la soluzione, offrendo responsabilmente consigli e operosità, dei problemi specifici di questa comunità, fa proprie con convinzione le linee pastorali (il « piano pastorale ») assunte dall'autorità, si rende disponibile a uffici e incarichi, e così via. La comunità, insomma, e in specie i pastori, possono contare con tranquilla sicurezza su tale laico; di « piena comunione e fiducia » nonché di « aperta disponibilità » parla in proposito lo Statuto. Il complesso di atteggiamenti sopra descritti va ormai significativamente sotto il nome di « *diocesanità* » ⁽³⁴⁾.

Esperita un'aliquale analisi del fine dell'Azione Cattolica, vediamo ora di *riesprimere il tutto in forma sintetica*: perseguire, dunque, « il fine generale apostolico della Chiesa e la diretta collaborazione con la Gerarchia » significa in definitiva proporsi che il laico sia quello che deve essere in modo tale che, presupponendo la titolarità della missione della Chiesa, egli la attui con la conformità alla Chiesa nella santità, nel pensiero, nella mentalità, nell'agire per la sua edificazione, in quanto essa è questa Chiesa diocesana, questa comunità parrocchiale nella e con la sua concretezza locale, storica, di problemi e di scelte, sotto la guida dei suoi pastori. In una parola, *il fine dell'Azione Cattolica* può soddisfacentemente trovarsi nel fatto che tale associazione si propone di essere, cioè di attuare, di far esistere in se stessa tutti quegli elementi che compendiano l'ontologia del laico, così da ottenere *la dedicazione del laico alla sua Chiesa, alla sua parrocchia, ai suoi pastori*. L'Azione Cattolica si propone di essere tutto questo, vuole essere il soggetto attuatore di tutte le predette finalità ecclesiali, intende avere in sé tutti questi valori ⁽³⁵⁾.

(34) Cf. ad esempio G. MOIOLI, *Laicato, « diocesanità » e Azione Cattolica*, in *Laicato, Chiesa e società*, Milano (Ed. In Dialogo), 1983, 23-54.

(35) I rapporti tra Azione Cattolica e Chiesa particolare (diocesi e parrocchia) sono con frequenza sottolineati dal magistero. Cf. ad esempio Paolo VI: « Però questa collaborazione potrebbe anche rimanere nel vago, nella sfera delle buone intenzioni, se non trovasse concreta e stimolante applicazione nella realtà quotidiana: il che significa che l'Azione Cattolica è e deve essere al « servizio della Chiesa locale » (cf. Statuto, n. 6). Poco varrebbe guardare oltre gli oceani, se si lasciassero languire le strutture in cui la Chiesa prende forma intorno a noi. Per questo lo Statuto parla chiaramente del contributo che l'Azione Cattolica è chiamata a offrire « agli organismi pastorali della diocesi », e del servizio che presta « agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali » (*ibid.*) Ciò vorrà dire essere concretamente a disposizione delle necessità e delle esigenze vive della Chiesa d'oggi in Italia; ...evitando pericolose spinte centrifughe, secondo il programma... che il Decreto sull'Apostolato dei laici ha tracciato per l'azione in favore delle comunità ecclesiali (*Apostolicam actuositatem*, 10), e particolarmente della parrocchia... » (*Discorso del 22 settembre 1973*, cit.). E ai Giovani dell'Azione Cattolica di Milano diceva: « La Nostra prima raccomandazione è

Poste le finalità, ci interroghiamo ora su quali siano le attività mediante le quali l'Azione Cattolica attua le finalità medesime.

3) *L'attività dell'Azione Cattolica*

Anche se, forse, con un po' di... « pignoleria » concettuale, è bene però distinguere, nelle articolate finalità della Azione Cattolica, quelle che si compendiano nell'essere (conformità all'essere della Chiesa nella santità, nel pensiero, nella mentalità) e quelle che si compendiano nell'agire (conformità all'agire della Chiesa nelle tre ricordate funzioni di predicare, santificare e governare).

Ciò permette di operare utilmente una conseguente distinzione nelle attività dell'associazione: quelle di *formazione* e quelle di *assunzione di funzioni ecclesiali*. Ci spieghiamo.

Le attività di *formazione* fanno sì che gli associati si perfezionino continuamente nella vita di santità, assumano convintamente il pensiero della Chiesa, siano plasmati alla sua mentalità e siano predisposti ad operare nella comunità. Tale attività, poi, hanno come destinatari sia i già associati nel mantenimento e nella progressione nella loro condizione, sia i nuovi associati.

L'assunzione di *funzioni ecclesiali* avviene nell'Azione Cattolica o a richiesta dell'autorità pastorale o « motu proprio » con l'approvazione dell'autorità medesima e viene quindi svolta o da singoli membri (per esempio un'attività di catechesi parrocchiale) o dall'associazione nel suo complesso (per esempio un parere del Vescovo per la stesura del programma pastorale, un messaggio dell'associazione per certi avvenimenti, una pubblicazione catechetica, e così via).

Tutto quanto precede l'Azione Cattolica attua *nella specifica forma dell'associazione*, quindi con tutte le modalità e tutti i vantaggi dell'associazione, come già delineato all'inizio del nostro discorso. Vorremmo evidenziarne in particolare i seguenti: il mutuo sostegno degli associati soprattutto in forza dell'esempio, la stabilità dell'associazione nel perseguimento delle finalità, il bagaglio di esperienza storicamente acquisita ⁽³⁶⁾.

per Milano, per la vostra Arcidiocesi... Voi dovete conoscerla, voi dovete innestarvi nel piano pastorale del vostro Cardinale Arcivescovo, per renderlo efficiente e dargli quell'aderenza al Popolo di Dio, cioè alle vostre rispettive comunità parrocchiali...» (*Discorso del 17 agosto 1967*). Giovanni Paolo II: « Mi è ben nota la vostra ferma volontà e disponibilità al "servizio" in ordine al ministero apostolico. Si tratta di un servizio concreto destinato alle Diocesi, ed alle varie parrocchie. Per questo il nostro Statuto parla di "servizio alla Chiesa locale": infatti, a poco gioverebbe formulare propositi generici, se poi in realtà non si operasse attivamente nelle strutture della Chiesa locale, a cui si appartiene » (*Discorso del 27 settembre 1980 alla 4ª Assemblea Nazionale*).

(36) Quasi inutile rilevare che nel magistero pontificio recente le due attività (della formazione degli associati e del servizio alla Chiesa e al mondo degli uomini) vengono costantemente e unitamente sottolineate. Piuttosto è interessante notare che viene valutato e rimarcato anche l'aspetto associativo, cioè di attività ecclesiale svolta in forma associativa. Così è possibile rilevare, in modo particolarmente incisivo, in un intervento di Paolo VI: « ...un'esigenza è insita nell'apostolato, si può dire, per la natura stessa dell'uomo e per lo spirito che

4) *L'Azione Cattolica e la comunità ecclesiale*

Esaminiamo i rapporti tra le due realtà sotto il duplice profilo delle *possibili tensioni* e degli *apporti* della prima realtà nei confronti della seconda.

a) Sotto il profilo delle *possibili tensioni*, posto che la finalità dell'Azione Cattolica è che il laico sia e agisca secondo tutte le esigenze del suo statuto ecclesiale, non richiede eccessiva immaginazione il prevedere che la sopraddeffinita finalità (indubbiamente di quelle che nelle pagine precedenti abbiano detto essere nella competenza essenziale e originaria della comunità ecclesiale « qua talis ») possa suscitare la — diciamo — gelosia istituzionale della comunità ecclesiale medesima la quale quindi rivendichi la suddetta finalità come sua in modo esclusivo (e possa parimenti suscitare la gelosia, di tutt'altra natura ma non meno vivace, di altre associazioni le quali si vedano frustrate in una materia tanto appetibile). Che dire di tutto ciò?

Nel pensare i rapporti tra Azione Cattolica e comunità ecclesiale (diocesi, parrocchia) appare spontaneo ripercorrere di seguito le piste di riflessione tracciate precedentemente per l'associazione in generale.

E per prima cosa ritorna in mente la distinzione operata tra piano *concreto-storico* e piano *astratto-teoretico*.

aa) È indubitabile che sotto il profilo della *concreta situazione storica* l'Azione Cattolica è nata e si è vigorosamente affermata in una stagione in cui il laico era ignorato o per lo meno sottovalutato come soggetto di attività nella Chiesa. L'Azione Cattolica captò provvidenzialmente i segnali del risveglio della coscienza della Chiesa sulla figura del laico e provvide ad amplificarli, dando essa stessa un eccezionale impulso di coscientizzazione a riguardo di tale tematica e svolgendo un ruolo di formazione del laico sul quale la riflessione storica non può che formulare lodi. L'autorità ecclesiale, specie negli interventi dei Romani Pontefici, ha dato all'Azione Cattolica tutto il riconoscimento e il rilievo che essa indubbiamente si è meritata, fino alla ormai ben nota affermazione di Paolo VI, secondo cui l'Azione Cattolica è in qualche modo connessa con la costituzione stessa della Chiesa ⁽³⁷⁾.

Io deve animare: l'esigenza associativa (cf. *Apostolicam actuositatem*, n. 18). L'apostolato per essere valido, per essere perseverante, dice ancora il Concilio, "richiede di essere esercitato con azione comune" (*ibid.*). Guai a chi rimane solo. E soli rimangono spesso quelli che prescindono, oggi specialmente, da un vincolo associativo qualificato... L'amicizia... aiuta e fiorisce, se favorita da una "societas spiritus", da una comunanza di spirito (Phil. 2,1), come dice S. Paolo, da un'associazione omogenea e ben costituita. Questa occorre!... la realtà delle cose, con la voce del Concilio, ci ammonisce: "Nelle presenti circostanze è assolutamente necessario che... sia rafforzata la forma di apostolato associata e organizzata..." (*Apostolicam actuositatem*, n. 18). Ecco la parola, oggi non da tutti compresa: l'organizzazione... Voi questo avete compreso ed accettato; volete essere associati, volete essere organizzati. Anche codesta accettazione è un grado superiore della vostra personalità ecclesiale...» (*Discorso del 25 settembre 1970 ai Partecipanti alla 1ª Assemblea Nazionale dell'A.C.I.*).

(37) Affermazione ripetuta in vari interventi: cf. *Discorso del 25 luglio 1963 ai Delegati Vescovili dell'A.C.I.*: « (L'A.C.I.) appartiene oramai al disegno costi-

Insomma l'Azione Cattolica ha svolto un ruolo primario nella promozione del laico in quanto laico e nessuno può mettere in dubbio che abbia svolto tale ruolo *per lo meno in funzione di supplenza* della comunità ecclesiale assente o assopita nelle sue competenze.

Oggi, però, la coscienza della Chiesa si è *risvegliata* e la comunità ecclesiale si dimostra *generalmente attiva* nella promozione dei propri laici. Conserva l'Azione Cattolica un significato in tale settore?

Crediamo che la domanda sia impostata troppo superficialmente e sbrigativamente e quindi suoni falsa. Ma procediamo con ordine.

Non è inutile premettere che, per quanto in astratto la comunità ecclesiale si sia risvegliata e si dimostri vogliosa nella promozione del laico, nella concretezza e nella generalità dei casi *ciò non trova ancora sufficiente e soddisfacente riscontro*. Per cui un soggetto associativo come l'Azione Cattolica non ha ancora terminato neppure una funzione di supplenza ⁽³⁾.

bb) Ma ciò rilevato, vediamo di passare al piano *astratto-teoretico*, cioè ad argomentazioni più fondative.

Perché mai — ci chiediamo subito — *anche in presenza* di una comunità ecclesiale *perfettamente adeguata* al compito formativo, l'Azione Cattolica dovrebbe risultare ormai superata? Una risposta negativa potrebbe fondarsi sulle seguenti motivazioni.

Una prima: un Vescovo diocesano o più Vescovi *potrebbero indicare* in modo autorevole nell'Azione Cattolica — tenuto conto anche della sua collaudata esperienza — *il soggetto preposto alla formazione del laico*. In questo caso un'associazione *si sostituirebbe* — pur senza limitare totalmente la libertà di singole comunità di optare in modo di-

stributivo della Chiesa. Varie le forme secondo i vari Paesi, le varie tradizioni, le varie esigenze, i vari sviluppi»; *Omelia dell'8 dicembre 1968 per il 1° Centenario dell'A.C.I.*: «... nella definizione terminale che l'Azione Cattolica si è guadagnata e che il Concilio ha in un certo senso canonizzata e inserita ormai nel disegno costituzionale e nel programma operativo della Chiesa»; *Discorso del 25 aprile 1977*, cit.: «Dopo quanto ne ha detto il Concilio (cf. *Apostolicam actuositatem*, n. 20; *Ad Gentes*, n. 15) e quel che Noi stessi avemmo occasione di sottolineare alla Nostra Esortazione Apostolica *Evangelii Nuntiandi* (cf. n. 73), il ruolo specifico dell'Azione Cattolica nel disegno costituzionale e nel programma operativo della Chiesa non può essere sottovalutato».

(38) «La Chiesa ha tuttora grande bisogno dell'Azione Cattolica...» — così Paolo VI nel *Discorso dell'1 maggio 1967 ai Delegati Vescovili e ai Presidenti Diocesani dell'A.C.I.* E ancora lo stesso Papa: «Diremo soltanto che l'apostolato dell'Azione Cattolica è più che mai d'attualità. Si legga ciò che ne dice il Concilio (*Christus Dominus*, n. 17 e *Apostolicam actuositatem*, n. 20). I Pastori ben sanno che se ai Laici è libero l'appartenervi o no (l'Azione Cattolica è un movimento di volontari), è obbligo loro di conservarla e di promuoverla. Non è fenomeno caduco, che ha fatto, come si dice da alcuni, il suo tempo; è organo ormai integrativo della struttura ecclesiale; ed è di tale importanza nelle presenti condizioni storiche, che sarebbe fallace giudizio tenerlo in mediocre considerazione (cf. *Apostolicam actuositatem*, n. 21)» (*Discorso del 14 febbraio 1968 all'Udienza generale*). Da parte sua Giovanni Paolo II ha dichiarato: «L'Azione Cattolica, nel corso della sua vita ultracentenaria, è sempre stata al "centro di un continuato interesse della Chiesa e della Santa Sede", come già ebbe a notare il mio amato Predecessore Paolo VI... per l'impegno ecclesiale proprio della vostra Associazione e per il senso ed il valore della vostra collaudata esperienza» (*Discorso del 12 febbraio 1983 al Consiglio Nazionale*).

verso magari per un certo tempo — alla comunità ecclesiale in quella attività. O meglio la comunità ecclesiale agirebbe per la formazione del laico *mediante il soggetto Azione Cattolica*. Sarebbe come — in ipotesi oggi abbastanza astratta, ma non implausibile — se un Vescovo o più Vescovi affidassero la formazione dei presbiteri, anziché al Seminario (struttura diocesana, soggetto della diocesi), a un'associazione di presbiteri particolarmente dotata in tale attività.

Una seconda motivazione: le finalità ecclesiali — e quindi anche la formazione del laico — si presentano nel concreto così *variegate* e così *differenziabili* che, pur perseguendo la comunità ecclesiale la formazione del laico, ci sarebbe spazio per soggetti associazionali che potrebbero assumere *aspetti o porzioni di tale formazione*. A modo di esempio l'Azione Cattolica potrebbe specializzare la propria formazione proponendo ai propri associati un impegno di particolare santificazione oppure predisponendoli ad assumere impegni particolarmente di punta o in particolare disponibilità ai pastori.

C'è da sottolineare che il trovare una specialità nella formazione del laico potrebbe costituire, in ogni modo, un felice impegno per l'attuale identità dell'Azione Cattolica. Con ciò essa costituirebbe un interessante punto di riferimento anche là dove i pastori non intendessero promuoverla particolarmente in confronto alla comunità ecclesiale.

A parte, però, la validità delle motivazioni sopra addotte, ci pare che la motivazione più plausibile per la giustificazione dell'Azione Cattolica anche con le stesse finalità della comunità ecclesiale e anche presupposta la piena vitalità della comunità medesima, *stia nell'elidere radicalmente il problema*, nel senso che *non farebbe problema la compresenza delle due realtà*: e, in effetti, nulla proibisce, anzi tutto induce ad approvare, che dentro la comunità ecclesiale ci sia la presenza e l'azione di un soggetto associativo con le stesse finalità, ma su basi di unione diverse da quelle della comunità ecclesiale, cioè per elezione di gradimento nonché con autonomia di decisionalità, come è tipico dei soggetti associativi e come più sopra si è tentato di esplicitare. Si tratta insomma di un *soggetto differente, quindi originale*. Chi volesse negarne o limitarne la legittimità, incorrerebbe — ci pare — in un errore denominabile come... statalismo ecclesiologico e negherebbe in definitiva la libertà dello Spirito di suscitare soggettività.

b) Restano, da evidenziare, più accuratamente e ampiamente, i rapporti intercorrenti tra Azione Cattolica e comunità ecclesiale sotto il profilo di quanto l'Azione Cattolica, intesa nel modo suddetto, possa *apportare* alla comunità ecclesiale.

Il primo apporto è — diciamo — di *tipo ontologico*: l'Azione Cattolica — qualora in realtà attui quello che si propone di attuare — *fa essere la Chiesa*, nel senso, cioè, che *fa esistere, nel suo ambito, i valori della Chiesa*. Così come un cristiano perfetto dà attuazione, nella sua persona, all'essere della Chiesa.

Il secondo apporto è nell'ordine *dell'esemplarità e dello stimolo*: l'Azione Cattolica si costituisce infatti modello e impulso profetico di quello che dovrebbe essere la intera comunità ecclesiale.

Insomma l'Azione Cattolica, intesa come detto, appare essere della stessa natura della comunità ecclesiale, un nucleo, cioè, di essa, di particolare vitalità e luminosità.

A chi ancora obiettasse l'inutilità dell'Azione Cattolica potendo e dovendo la comunità ecclesiale incarnare l'ideale sopra descritto, è facile ripetere, da una parte, che ciò è sempre ipotetico restando la comunità ecclesiale spesso più o meno amorfa e, dall'altra, anche ipotizzando una particolare vitalità della comunità nulla vieta che un soggetto associativo incarni in proprio l'ideale descritto ⁽³⁹⁾.

In terzo luogo, *tutta l'attività dell'Azione Cattolica*, all'interno per la formazione degli associati e all'esterno nelle varie funzioni di volta in volta assunte, *si pone a servizio e quindi in vantaggio della comunità ecclesiale*. Non c'è attività della Azione Cattolica che non voglia essere assolutamente tale. Non c'è membro dell'Azione Cattolica che non voglia essere a servizio e in vantaggio della diocesi o della parrocchia. Essere infatti nell'Azione Cattolica significa immediatamente essere a servizio della comunità ecclesiale. Tra le due realtà o appartenenze non può esserci discontinuità. Nulla l'Azione Cattolica intende trattenere per sé, *ma tutti immediatamente pone a servizio delle diocesi e della parrocchia*, dopo averli *arricchiti dei valori* che in essa si trovano ⁽⁴⁰⁾.

Se vogliamo usare un'immagine, l'Azione Cattolica ci appare come un filtro permeabile: se vi si versa sopra dell'acqua questa non vi si trattiene e passa immediatamente nel recipiente sottostante arricchita delle sostanze contenute nel filtro. Chi aderisce all'Azione Cattolica viene in essa formato per passare immediatamente al servizio della sua comunità ecclesiale.

Considerati in sintesi tutti gli apporti dell'Azione Cattolica alla comunità ecclesiale, si capisce che possa parlarsi e di fatto si sia parlato ⁽⁴¹⁾ di « ministerialità » o « ministero » dell'Azione Cattolica: attua-

(39) Ancora Paolo VI: « ...Noi riteniamo tuttora l'Azione Cattolica... uno strumento validissimo, anzi primario, di apostolato. Là dove c'è l'Azione Cattolica, la comunità cristiana è viva. È un fatto incontrovertibile. Il Concilio Vaticano II ha espressamente sottolineato il valore pastorale dell'Azione Cattolica... come una di quelle forme di attività del laicato che "hanno prodotto abbondantissimi frutti per il Regno di Cristo" e sono state "meritatamente raccomandate e promosse dai Romani Pontefici" (*Apostolicam actuositatem*, n. 20) e l'ha vivamente raccomandata come rispondente alle necessità dell'apostolato della Chiesa (*ibid.*) (Discorso del 4 luglio 1975 al Convegno Nazionale Assistenti A.C.I.).

(40) Giovanni Paolo II: « Il vostro compito di laici è di irrobustire la forma associata e organizzata di apostolato allo scopo di mettervi al servizio dei Pastori per costruire, in ogni Chiesa locale, una comunità cristiana viva, proiettata all'opera di conversione e di salvezza secondo il Vangelo. In tal modo contribuite a incarnare la Chiesa nel mondo contemporaneo, ad animare le sue strutture del soffio divino » (Discorso del 9 dicembre 1983 alla V^a Assemblea Nazionale).

(41) Da parte di Paolo VI: « (L'Azione Cattolica) è chiamata a realizzare una singolare forma di ministerialità laicale, volta alla "plantatio Ecclesiae" e allo sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati » (Discorso del 25 aprile 1977, cit.). E da parte, recentemente, di Giovanni Paolo II: « I laici dell'Azione Cattolica, però, come ebbi modo di dire già in altra occasione (Discorso del 27 settembre 1980 alla IV^a Assemblea Nazionale), pur non essendo questa l'unica forma di associazione laicale, sono chiamati ad una singolare forma di ministero ecclesiale » (Discorso del 9 dicembre 1983, cit.).

zione dei valori ecclesiali, esemplarità e stimolo per la comunità, attività formativa degli associati, specifiche funzioni in attuazione della « diocesanità » costituiscono una complessa opera di ministerialità alla comunità ecclesiale.

In relazione a tale ministerialità si è parlato ⁽⁴²⁾ al tempo stesso di « mandato » all'Azione Cattolica da parte dell'autorità ecclesiale. Tale « mandato » non può, però, venir concepito come affidamento ai laici di funzioni di per sé altrui, cioè proprie della Gerarchia e, in quanto tali, appunto solo « demandate » ai laici. Deve invece venire inteso come un benessere di natura comunione a svolgere attività che sono proprie anche dei laici, ma che, essendo nella competenza essenziale e originaria della comunità ecclesiale — come più volte richiamato sopra — richiedono di venir esercitate d'intesa con la comunità medesima e con l'autorità che legittimamente la presiede ⁽⁴³⁾.

E di immediata evidenza che se l'Azione Cattolica saprà collocarsi all'altezza dell'ideale sopra indicato saprà anche ottenere il consenso della comunità e dell'autorità, che la considereranno, del tutto conseguentemente, come un enorme vantaggio, sentendo in pari tempo di non poterne essere privi nelle singole comunità ecclesiali.

23 luglio 1985

FRANCESCO COCCOPALMERIO
Piazza Fontana, 2 - Milano

(42) Già Paolo VI: « ... voi siete ora muniti d'un mandato ecclesiale che sarebbe viltà rassegnare... » (*Omelia dell'8 dicembre 1968 per il 1° Centenario dell'A.C.I.*) e ora, anche più esplicitamente, Giovanni Paolo II: « ... un'istituzione qualificata di apostolato, promossa dalla stessa Gerarchia della Chiesa, dalla quale ricevette un esplicito mandato » (*Discorso del 9 dicembre 1983, cit.; cf. Discorso del 27 settembre 1980, cit.*).

(43) Cf. il nostro *L'associazione nella Chiesa in ottica di pluralismo*, cit., 165-174.